

**AGGIORNAMENTO FISCALE GENNAIO**
**Novità introdotte dalla Legge di bilancio 2021**
**FOCUS SUI PRINCIPALI BONUS, CREDITI E DETRAZIONI D'IMPOSTA**

Sul S.O. n. 46 alla G.U. 30.12.2020 n. 322 è stata pubblicata la L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), in vigore dall'1.1.2021.

Di seguito le misure introdotte e prorogate con un focus particolare riferimento ai bonus e ai redditi/detrazioni d'imposta.

Argomento	Descrizione
<b>Interventi di recupero del patrimonio edilizio</b>	Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2021, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16- <i>bis</i> co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare. Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16- <i>bis</i> del TUIR.
<b>Interventi di riqualificazione energetica degli edifici</b>	Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2021 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006 e all'art. 14 del DL 63/2013. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021. Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.
<b>Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità</b>	Tra le principali novità riguardanti il superbonus del 110% di cui all'art. 119 del DL 34/2020 si segnalano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la proroga della detrazione, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, alle spese sostenute fino al 30.6.2022 (con l'eccezione degli IACP ed enti equivalenti);</li> <li>• la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle 5 rate precedenti, per le spese sostenute nell'anno 2022 (con un'eccezione prevista per gli IACP ed enti equivalenti);</li> <li>• l'inserimento, fra i soggetti beneficiari, delle persone fisiche (che operano al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;</li> <li>• il requisito dell'indipendenza funzionale dell'unità immobiliare richiesta affinché possa essere assimilata all'edificio unifamiliare. Secondo la nuova definizione, un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l'energia elettrica e impianto di climatizzazione invernale;</li> <li>• l'inserimento fra gli interventi "trainanti" agevolati, e nello specifico negli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, degli interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno;</li> <li>• l'inserimento tra gli interventi "trainati" che possono beneficiare del superbonus del 110% (se eseguiti congiuntamente a quelli "trainanti") di quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 16-<i>bis</i> co. 1 lett. e) del TUIR (anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni);</li> <li>• l'estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli</li> </ul>

**Riferimenti**
**Viale J.F. Kennedy, 50 – 70124 Bari (Italy)**
**Tel 080 5020163 – Fax 080 5020891**
**[informativa@studiogiordanoeassociati.it](mailto:informativa@studiogiordanoeassociati.it)**

	<p>edifici;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la previsione di nuovi limiti di spesa per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'art. 16-ter del DL 63/2013;</li> <li>• l'obbligo di posizionare presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello con la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici".</li> </ul> <p>Possono beneficiare del superbonus, inoltre, anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici di cui alla lett. a) dell'art. 119 co. 1 del DL 34/2020, raggiungano una classe energetica in fascia A (la disposizione si applica anche nel caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente).</p> <p>Proroga dell'opzione per la cessione/sconto sul corrispettivo del superbonus del 110%</p> <p>E' prevista la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto sul corrispettivo" in relazione alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi che beneficiano del superbonus del 110% di cui all'art. 119 del DL 34/2020.</p> <p>Per le altre detrazioni l'opzione può essere esercitata con riguardo alle sole spese sostenute negli anni 2020 e 2021.</p>
<b>Proroga del c.d. "bonus facciate"</b>	La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. "bonus facciate"), di cui all'art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, è prorogata sino al 31.12.2021.
<b>Proroga del c.d. "bonus verde"</b>	<p>E' prorogato anche per l'anno 2021 il c.d. "bonus verde" di cui ai co. 12 - 15 dell'art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.</p> <p>La detrazione IRPEF del 36%, pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spetta per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall'1.1.2018 al 31.12.2021;</li> <li>• fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.</li> </ul>
<b>Bonus aggiuntivo per l'acquisizione dei servizi di connessione alla rete internet</b>	Viene previsto un contributo aggiuntivo, da assegnare ai nuclei familiari con ISEE inferiore ad euro 20.000, ammessi a fruire del voucher per l'acquisizione dei servizi di connessione ad internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, in base a quanto disposto dal Decreto del 7 agosto 2020, dell'importo massimo di 100 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il contributo è utilizzabile per acquisti effettuati on line ovvero presso gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
<b>Detrazione c.d. "bonus mobili"</b>	Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2021, il c.d. "bonus mobili" (art. 16 co. 2 del DL 63/2013). A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2020. Dall'1.1.2021, viene altresì elevato da 10.000,00 euro a 16.000,00 euro il limite massimo di spesa detraibile.

**Riferimenti**

Viale J.F. Kennedy, 50 – 70124 Bari (Italy)

Tel 080 5020163 – Fax 080 5020891

[informative@studiogiordanoassociati.it](mailto:informative@studiogiordanoassociati.it)

<p><b>Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali</b></p>	<p>Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 2022 (con termine "lungo" 30.6.2023) è previsto un nuovo credito d'imposta.</p> <p><b>Misura dell'agevolazione</b></p> <p>Il credito d'imposta "generale", relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non "4.0", è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;</li> <li>• per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.</li> </ul> <p>Il credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali "4.0", compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;</li> <li>• per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.</li> </ul> <p>Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L.232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella misura del 20% del costo;</li> <li>• nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.</li> </ul> <p><b>Modalità di utilizzo dell'agevolazione</b></p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;</li> <li>• spetta per i beni materiali e immateriali (sia "ordinari" che "4.0") in tre quote annuali di pari importo (1/3 all'anno);</li> <li>• per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un'unica quota annuale;</li> <li>• nel caso di investimenti in beni "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione.</li> </ul> <p><b>Dicitura in fattura</b></p> <p>Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell'agevolazione.</p> <p><b>Perizia asseverata</b></p> <p>Per i beni "4.0" di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia asseverata.</p>
<p><b>Credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione</b></p>	<p>Viene prorogato dal 2020 al 2022 il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.</p> <p><b>Misura dell'agevolazione</b></p> <p>Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d'imposta spetta (ferme restando le specifiche maggiorazioni previste per il Mezzogiorno):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in misura pari al 20% della relativa base di calcolo;</li> <li>• nel limite massimo di 4 milioni di euro.</li> </ul> <p>Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in misura pari al 10% della relativa base di calcolo o al 15% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;</li> <li>• nel limite massimo di 2 milioni di euro.</li> </ul>

**Riferimenti**
**Viale J.F. Kennedy, 50 – 70124 Bari (Italy)**
**Tel 080 5020163 – Fax 080 5020891**
[informativa@studiogiordanoassociati.it](mailto:informativa@studiogiordanoassociati.it)

	<p>Per le attività di <i>design</i> e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in misura pari al 10% della relativa base di calcolo;</li> <li>- nel limite massimo di 2 milioni di euro.</li> </ul> <p><b>Modalità di utilizzo dell'agevolazione</b></p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;</li> <li>• in tre quote annuali di pari importo;</li> <li>• a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;</li> <li>• subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.</li> </ul>
<b>Credito d'imposta per formazione 4.0</b>	Viene prorogato al 2022 il credito d'imposta per la formazione 4.0, con ampliamento dei costi ammissibili.
<b>Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno</b>	Viene prorogato al 2022 il credito d'imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
<b>Credito d'imposta per la quotazione delle PMI</b>	Viene prorogato al 2021 il credito d'imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI.
<b>Credito d'imposta per adeguamento pubblici esercizi</b>	Con riferimento al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, viene anticipato al 30.6.2021 (in luogo del precedente 31.12.2021) il termine per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzare in compensazione il credito nel modello F24;</li> <li>• cedere il credito.</li> </ul>
<b>Credito d'imposta per investimenti pubblicitari</b>	Viene prorogato al 2022 il regime "straordinario" del credito d'imposta per investimenti pubblicitari. Nello specifico, per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso: <ul style="list-style-type: none"> <li>• a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali;</li> <li>• nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su radio e TV);</li> <li>• entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno.</li> </ul>
<b>Credito d'imposta per le edicole</b>	Viene prorogato al 2022 il credito d'imposta per le edicole.
<b>Credito d'imposta per i servizi digitali</b>	Viene prorogato al 2022 il credito d'imposta alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l'acquisizione di servizi digitali.
<b>Crediti d'imposta per il cinema</b>	Viene elevata dal 30% al 40% l'aliquota massima del credito di imposta per le imprese di produzione e per le imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva.
<b>Credito d'imposta per cuochi professionisti</b>	Viene riconosciuto un credito d'imposta in favore dei cuochi professionisti (dipendenti o autonomi) presso alberghi e ristoranti, fino al 40% delle spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali durevoli, ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, tra l'1.1.2021 e il 30.6.2021. Il credito d'imposta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;</li> <li>• può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.</li> </ul>
<b>Credito d'imposta per l'e-commerce delle reti di imprese</b>	Il credito d'imposta del 40% previsto per il sostegno del <i>made in Italy</i> viene esteso alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle c.d. "strade del vino", per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture

**Riferimenti**

Viale J.F. Kennedy, 50 – 70124 Bari (Italy)

Tel 080 5020163 – Fax 080 5020891

[informative@studiogiordanoeassociati.it](mailto:informative@studiogiordanoeassociati.it)

<b>agricole e agroalimentari</b>	informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
<b>Credito d'imposta per la promozione di competenze manageriali</b>	Viene previsto un credito d'imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, sotto forma di borse di studio, per iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private. Il credito è riconosciuto per le donazioni effettuate nel limite di 100.000 euro fino al: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% per le piccole e medie imprese;</li> <li>• 90% per le medie imprese;</li> <li>• 80% per le grandi imprese.</li> </ul>
<b>Credito d'imposta per sistemi di filtraggio dell'acqua</b>	Viene istituito un credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile. <b>Soggetti beneficiari</b> Possono beneficiare dell'agevolazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• le persone fisiche;</li> <li>• i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni;</li> <li>• gli enti non commerciali.</li> </ul> <b>Ambito oggettivo</b> Il credito spetta per le spese: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sostenute dall'1.1.2021 al 31.12.2022;</li> <li>• per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti;</li> <li>• fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000,00 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.</li> </ul> <b>Misura dell'agevolazione</b> Il credito d'imposta è pari al 50% delle suddette spese, fermo restando il limite delle risorse stanziare. Sarà emanato uno specifico provvedimento sulle modalità di fruizione dell'agevolazione.
<b>Credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo</b>	Il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all'art. 28 del DL 34/2020, viene esteso: <ul style="list-style-type: none"> <li>• limitatamente a strutture turistico ricettive, tour operator e agenzie di viaggio;</li> <li>• fino al 30.4.2021.</li> </ul> Si ricorda che, per le strutture turistico ricettive, il credito spettava già "fino al 31 dicembre 2020" a prescindere dalle norme dei decreti "Ristori" (che, invece, hanno ammesso al credito solo alcuni soggetti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020). Ora, la nuova norma estende ulteriormente il credito, non solo per le strutture turistico ricettive, ma anche per le agenzie di viaggio ed i tour operator, anche per i primi 4 mesi del 2021.
<b>Bonus per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici</b>	Viene istituito un bonus aggiuntivo, per un importo massimo di 100 euro, rispetto al voucher per l'acquisizione di servizi di connessione ultraveloci, finalizzato all'acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale a beneficio di nuclei familiari meno abbienti, con un ISEE non superiore a 20.000 euro.
<b>Bonus TV</b>	Il contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, di cui all'art. 1 co. 1039 lett. c) della L. 27.12.2017 n. 205, è esteso all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2.

**Riferimenti**

Viale J.F. Kennedy, 50 – 70124 Bari (Italy)

Tel 080 5020163 – Fax 080 5020891

[informativa@studiogiordanoassociati.it](mailto:informativa@studiogiordanoassociati.it)

<b>Bonus idrico</b>	Alle persone fisiche residenti in Italia e riconosciuto un <i>bonus</i> idrico pari a 1.000,00 euro per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31.12.2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unita immobiliari.
<b>Bonus bebè</b>	Viene rinnovato anche per l'anno 2021 l'assegno di natalità, così detto Bonus bebè, con le stesse modalità di cui alla precedente normativa contenuta nel comma 34 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019.
<b>Voucher per occhiali da vista</b>	Si riconosce, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 10.000,00 euro annui, un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50,00 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.
<b>Spese veterinarie</b>	Attraverso una modifica all'articolo 15 del DPR 917 del 1986 viene innalzata a euro 550, rispetto ai previgenti euro 500, la spesa massima detraibile per spese veterinarie.
<b>Incentivi per acquisto di auto</b>	Viene previsto che alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, in Italia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti nuovi contributi.
<b>Buono mobilità/ monopattini - Rifinanziamento</b>	Viene rifinanziato il Fondo destinato al "Programma sperimentale buono mobilità" (ex art. 2 co. 1 del DL 111/2019), che ha, tra il resto, previsto un "buono mobilità", pari al 60% della spesa e nei limiti di 500,00 euro, per l'acquisto di biciclette o di determinati mezzi elettrici (ad es. monopattini) o per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale. In particolare, i nuovi fondi (100 milioni di euro per l'anno 2021) sono destinati a riconoscere il buono mobilità, nella forma del rimborso, a coloro che abbiano effettuato gli acquisti agevolati dal 4.5.2020 al 2.11.2020 e non siano riusciti ad accedere al buono per esaurimento dei fondi. Si prevede, inoltre, che vengano destinate a tale finalità anche le risorse eventualmente non utilizzate dei buoni mobilità già erogati in forma di <i>voucher</i> .

\*\*\*

**Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ...✍**

**Distinti saluti**

**Attenzione:** Le informazioni contenute nelle informative non sono da considerarsi un esame esaustivo degli argomenti trattati, né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura professionale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Il presente documento viene trasmesso esclusivamente ai fini divulgativi e pertanto non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze. Non si risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di trascrizione.